

# PROVINCIA DI ORISTANO

Provintzia de Aristanis

# SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE UFFICIO RIFIUTI, BONIFICHE, AIA, VIA

# **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 1145 del 28/09/2018

Oggetto: MODIFICA TEMPORANEA E NON SOSTANZIALE DELL'AIA N.248 DEL 31/01/2014 SS.MM.II. IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI R.S.U. E VALORIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA A SERVIZIO DELL'AMBITO OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI ORISTANO SITO IN LOC. MASANGIONIS - ARBOREA (OR)

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE

- Con propria determinazione n. 323 del 04/08/2008 è stata rilasciata al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) l'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di selezione e trattamento dei Rifiuti Solidi Urbani e Valorizzazione (attività IPPC di cui al p.to 5.3 dell'allegato VIII D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii) della raccolta differenziata con annessa discarica (attività IPPC di cui al p.to 5.4 dell'allegato VIII del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii) sito in località Masangionis – Comune di Arborea.
- 2. Con propria determinazione n. 248 del 31/01/2014 è stata rinnovata l'AIA rilasciata con determinazione n. 323 del 04/08/2008.
- 3. Con propria determinazione n. 604 del 04/04/2016 è stata modificata la determinazione n. 248 del 31/01/2014.
- RILEVATO che l'articolo 1 dell'allegato A "Norme generali", della determinazione n. 248 del 31/01/2014, autorizza la linea dedicata alla valorizzazione delle frazioni organiche provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) ad una capacità di trattamento massima di 20.000 tonnellate/anno.
- VISTE le note trasmesse dal Gestore, acquisite agli atti con prot. n. 13590 del 13/09/2018 e 13930 del 20/09/2018, con le quali il Gestore chiede di essere autorizzato, a parziale modifica della

autorizzazione in essere, a poter ricevere e trattare un ulteriore quantitativo di FORSU, in incremento rispetto a quello già autorizzato, di 5.000 tonnellate per l'anno 2018, per un totale quindi di 25.000 t/anno, attraverso la conversione e l'utilizzo delle due biocelle dedicate alla FOS.

A tale incremento corrisponderà un decremento della frazione organica da sottoporre a trattamento (FOS), in maniera tale da potere compensare l'incremento della FORSU.

**ESAMINATA** la documentazione tecnica allegate alla sopraccitate note, comprensive di:

- Riepilogo mensile conferimenti dei rifiuti per gli anni 2018 e diagramma di tendenza;
- Verifica di funzionamento dell'impianto con n. 8 biocelle dedicate alla FORSU.

### **CONSIDERATO CHE**

- la potenzialità massima di trattamento, relativa alla linea dedicata alla valorizzazione delle frazioni organiche (FORSU), autorizzata con l'autorizzazione integrata ambientale n. 248 del 31/01/2014, è stata determinata sulla base dei quantitativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani;
- l'impianto in oggetto sta sopperendo, dal mese di maggio dell'anno in corso, a ricevere anche i rifiuti della frazione organica (FORSU) destinati all'impianto di Tossilo, fermo in seguito al verificarsi di un incendio;
- gli elevati livelli di raccolta differenziata effettuata nella Provincia di Oristano ha
  determinato un progressivo incremento della quantità di frazione umida
  raccolta in modo differenziata la quale ha raggiunto, a settembre del corrente
  anno, il quantitativo di 19.000 tonnellate circa;
- in virtù dell'ottima qualità della raccolta differenziata spinta effettuata nella Provincia di Oristano, il materiale secco indifferenziato in ingresso nell'impianto IPPC presenta, nel sottovaglio, un quantitativo molto basso di frazione organica;
- in conseguenza di quanto riportato nel precedente punto, il Gestore considera superflua la stabilizzazione della frazione organica provenienti dalla raccolta dell'indifferenziata nelle due biocelle dedicate, risultando ampiamente sufficiente la platea insufflata dedicata per il raggiungimento del valore respirometrico richiesto per lo smaltimento in discarica di servizio;
- nell'installazione in oggetto sono presenti n. 6 biocelle destinate al trattamento della FORSU, e n. 2 biocelle destinate al trattamento della FOS;
- le otto biocelle presenti nell'impianto sono in grado di trattare una quantitativo complessivo di 28.100 t/anno, e che tale quantitativo è ampiamente superiore al quantitativo massimo richiesto, pari a 25.000 t/anno, comprensivo quindi anche dell'incremento di 5.000 t per il trattamento della FORSU, di rifiuti che dovranno essere stabilizzati nelle biocelle;

 l'installazione presenta flessibilità di adattamento delle sezioni biologiche, per cui le biocelle destinate alla stabilizzazione della FOS possono essere utilizzate anche per il trattamento della FORSU.

#### **CONSIDERATO CHE**

- ai sensi della definizione di cui all'art. 5 comma 1 lettera I-bis del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. la modifica proposta dal Gestore è da considerarsi modifica non sostanziale che non richiede il rilascio di una nuova AIA;
- l'articolo 29 nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. prevede che, in caso di modifiche non sostanziali, l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale e le relative condizioni;
- l'incremento delle quantità non determina variazioni nei massimali complessivi delle garanzie fideiussorie già prestate in precedenza e accettate con propria determinazione n. 1380 del 30/07/2015.

VISTA la relazione istruttoria, redatta in data 24/09/2018 dal responsabile dell'istruttoria tecnica, agli atti dell'ufficio autorizzazioni ambientali, nella quale, preso atto della flessibilità di adattamento delle sezioni biologiche dell'installazione in oggetto e tenuto conto delle complicazioni e ulteriori oneri a carico della collettività che determinerebbe il conferimento in un sito fuori provincia della FORSU, si propone di accogliere la richiesta del Gestore consentendo temporaneamente, e comunque non oltre il 31/12/2018, il ricevimento di un ulteriore quantitativo di frazione organica rispetto a quella già autorizzata, proveniente dalla raccolta differenziata, pari e non superiore a 5.000 tonnellate ed il relativo trattamento di biostabilizzazione nelle due biocelle dedicate alla frazione organica stabilizzata (FOS).

**RITENUTO** di dover provvedere in merito, al fine di garantire il servizio di raccolta e trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dell'Ambito Ottimale della Provincia di Oristano.

#### **VISTI**

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali";
- i documenti, Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- la Direttiva 2008/1/CE che modifica e sostituisce la direttiva 96/61/CE (direttiva IPPC) relativa alla prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento;

- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 69/15 del 23/12/2016;
- la circolare IPPC n. 1 emanata in data 02/10/2009 dalla Direzione Generale Difesa Ambiente della Regione Sardegna- recante indicazione per l'individuazione delle modiche sostanziali e non sostanziali;
- la Delibera della Giunta Provinciale di Oristano n. 59 del 13/04/2012 con la quale sono state confermate per il Settore Ambiente e attività produttive le competenze riguardanti il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali;
- VISTO il mandato di pagamento, per gli oneri di istruttoria dovuti, ai sensi dell'allegato III del Decreto Ministeriale 6 marzo 2017 n. 58, in caso di modifiche non sostanziali, trasmesso dal Titolare ed acquisito con nota prot. n. 14261 del 26/09/2018;
- VISTO che il responsabile del Servizio rifiuti e valutazioni ambientali del Settore Ambiente e attività produttive, ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- ATTESTATO l'assenza di conflitti d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art.1 comma 41 della Legge L. 190/2012 da parte del sottoscritto, del Responsabile Unico del Procedimento che ha adottato gli atti endoprocedimentali e che il medesimo ha reso la propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art.20, comma 1, del D. Lgs. dell'08/04/2013 n.39;
- **RICHIAMATO** il Decreto n. 30 del 29/12/2016 dell'Amministratore Straordinario con il quale è stato confermato, fino alla scadenza del mandato amministrativo del medesimo, l'incarico di Dirigente del Settore Ambiente e attività produttive al sottoscritto.

## **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte

- **Art.1** Di autorizzare il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (di seguito Gestore) a ricevere un ulteriore quantitativo, rispetto a quello già autorizzato, pari a 5.000 tonnellate di frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (FORSU), da destinare alle biocelle dedicate alla biostabilizzazione della frazione FOS dell'impianto IPPC a servizio dell'Ambito Ottimale della Provincia di Oristano, sito in località "Masangionis" nel Comune di Arborea.
- **Art.2** Il conferimento di cui al precedente articolo 1, in deroga a quanto autorizzato con determinazione n.248 del 31/01/2014, ha carattere di temporaneità e dovrà cessare alla data del 31/12/2018.
- **Art.3** Il Gestore dovrà comunicare settimanalmente al Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali di questa Provincia le quantità della frazione organica provenienti dalla raccolta differenziata (FORSU) conferiti presso l'impianto IPPC.

- Art.4 Restano confermate tutte le condizioni e prescrizioni dell'A.I.A. impartite con provvedimento n. 248 del 31/01/2014 ss.mm.ii., laddove non in contrasto con il presente provvedimento.
- Art.5 In caso di inosservanza dal parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto riportato all'articolo 13 dell'allegato A "Norme Generali" del provvedimento autorizzativo n. 248 del 31/01/2014.
- **Art.6** La richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e attività produttive della Provincia di Oristano.
- **Art.7** Il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- **Art.8** Il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio on line della Provincia.
  - Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D. lgs. 152/06 e ss.mm.ii, copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito internet della Provincia di Oristano "http://www.provincia.or.it", nonché presso gli uffici dell'amministrazione provinciale siti in Oristano, via Carducci, n. 42.
- Art.9 La presente determinazione è trasmessa al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, all'ARPAS Dipartimento di Oristano, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna e al Comune di Arborea.

Oristano Ii, 28/09/2018

Sottoscritto dal Dirigente CHERCHI ALBERTO con firma digitale